SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 agosto 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 luglio 2016, n. **147**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 4.734 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 8.094 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

a) per le spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze;

b) per le spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,

desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Articolo 2

Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:

a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

3. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.

4. L'estradizione può essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'estradizione non è concessa se:

a) il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati di natura politica i seguenti reati:

1) l'omicidio o qualsiasi altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un qualsiasi membro della sua famiglia;

2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di un qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati siano parti.

b) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di

razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) il reato per il quale è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

d) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Nel caso in cui il procedimento fosse tenuto in assenza dell'imputato, ciò non costituisce di per sé un motivo di rifiuto dell'estradizione, quando la persona richiesta ha il diritto ad un nuovo processo dietro sua richiesta, secondo le leggi dello Stato Richiedente;

e) per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;

f) per il reato per il quale è domandata l'estradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;

g) il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;

h) lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

i) lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Articolo 4

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Articolo 5

Estradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorità Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Articolo 6

Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro.

2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e il Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 7

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere, per quanto possibile, in essa o nei documenti ad essa allegati, quanto segue:

a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;

b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identità ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;

c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione dello stesso, nonché la loro qualificazione giuridica;

d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, se il reato oggetto della richiesta di estradizione è stato commesso fuori dal territorio di quello Stato.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:

a) dall'originale o copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;

b) dall'originale o copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.

3. La richiesta di estradizione, ufficialmente firmata dalle Autorità competenti, nonché gli altri documenti a sostegno sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, e cioè in albanese o serbo per la Repubblica del Kosovo e in italiano per la Repubblica italiana.

Articolo 8

Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quaranta giorni.

2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Articolo 9

Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.

2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Articolo 10

Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:

a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;

b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:

1) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7;

2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quaranta giorni dalla ricezione della domanda da parte dello Stato Richiesto, sempre che ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto *c)* del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.

3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che l'estradizione sia consentita, ai sensi del presente Trattato, anche per questo nuovo reato.

Articolo 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti *a)* e *b)* del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.

Articolo 12

Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, direttamente o tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL), o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.

2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato, e l'indicazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può chiedere informazioni aggiuntive all'Articolo 8.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quaranta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione.

5. Un arresto provvisorio inefficace ai sensi del paragrafo 4 di questo articolo non pregiudica il nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la richiesta formale di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Articolo 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:

a) la gravità dei diversi reati;

b) il tempo ed il luogo di commissione del reato;

c) la nazionalità ed la residenza della persona richiesta;

d) le rispettive date di presentazione delle richieste;

e) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14

Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.

2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di trenta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione. A richiesta dello Stato Richiedente o dello Stato Richiesto tale termine può essere prorogato di altri quindici giorni.

3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.

4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato.

6. Il Tempo trascorso in stato di detenzione, anche quello trascorso agli arresti domiciliari, fra la data dell'arresto e la data della consegna viene conteggiato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare in relazione al procedimento penale o alla pena da espiarsi nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, nella misura consentita dalla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è calcolato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 16

Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi all'autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Articolo 17

Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:

a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;

b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo l del presente Articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna delle cose indicate in questo articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, gratuitamente, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

Articolo 18

Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente i dati identificativi della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

Articolo 19

Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.

2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.

3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'Articolo 18.

Articolo 20

Informazioni Ulteriori

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 21

Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati siano parte.

Articolo 22

Riservatezza

1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.

2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.

Articolo 23

Soluzione di Controversie

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazioni fra le Autorità Centrali.

2. Se non dovessero raggiungere un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazioni per via diplomatica.

Articolo 24

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data di detta comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Pristina, il giorno 19 del mese giugno dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze riguardo l'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Kosovo

Annexe 2

EXTRADITION TREATY
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE
GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kosovo hereinafter referred to as the " Contracting Parties",

desiring to promote an effective judicial cooperation between their two Countries with the intent of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

considering that this purpose can be achieved by the conclusion of a bilateral treaty establishing a joint action in extradition matters,

have agreed as follows:

ARTICLE 1
Obligation to extradite

Each Contracting Party, in compliance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting State, undertakes to extradite to the other any person who is on its territory and is wanted by the Requesting State for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty issued against such person.

ARTICLE 2
Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, extradition may be granted when:
   a) the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the

offence is punishable, pursuant to the laws of both States, with a custodial sentence of at least one year;

b) the request for extradition is made for executing a final custodial sentence or any other measure restricting personal liberty for an offence punishable pursuant to the laws of both States and, at the moment of submission of the request, the length of sentence or restriction still to be served is of at least six months.

2. When determining whether, in compliance with paragraph 1 of this Article, an act constitutes an offence pursuant to the laws of both States, it shall not matter whether the laws in both States place the act within the same category of offence or describe the offence by the same terminology.

3. In respect of offences relevant to taxes and duties, customs duties and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the laws of the Requested State do not impose the same kind of taxes and duties or do not contain the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs duties and foreign exchange as the laws of the Requesting State.

4. Extradition may be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting State, provided that the laws of the Requested State allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.

5. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both States, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested State may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted if:

a) the offence for which it is requested is considered by the Requested State as a political offence or an offence related to such a category of offence. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:

1) homicide or any other offence against the life, physical integrity or freedom

of a Head of State or Government or any member of his family;

2) terrorist offences, nor any other offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;

b) the Requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that that person's position in the criminal proceedings may be prejudiced for any of those reasons;

c) the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting State with a punishment prohibited by the laws of the Requested State;

d) the Requested State has substantial grounds for believing that, in the Requesting State, the person sought has been or will be subjected, for the offence for which extradition is requested, to proceedings which do not ensure the respect of basic defence rights, or to a cruel, inhuman, degrading treatment or to any other act or omission infringing his fundamental rights. In the case the proceedings were held in absence of the defendant, does not constitute *per se* a reason for refusal of the extradition, when the person sought has the right to a new trial upon his request, under the laws of the Requesting State;

e) in respect to the offence for which extradition is requested, the person sought has already been adjudicated with a final judgment by the competent Authorities of the Requested State;

f) in respect to the offence for which extradition is requested, there has been in the Requested State an amnesty, a general pardon of sentence or an individual pardon or if it has become statute barred or if there is any other cause for the extinction of the offence or of the sentence;

g) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the laws of the Requested State;

h) the Requested State has granted political asylum to the person sought;

i) the Requested State deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or cause effects in contrast with the fundamental principles of its domestic law.

ARTICLE 4

Optional Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested State in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted by the competent Authorities of that State for the same offence for which extradition is requested;

b) the Requested State, while taking into consideration the seriousness of the offence and interests of the Requesting State, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age, health conditions or other type of personal circumstances of the person sought.

ARTICLE 5

Extradition of Nationals

1. Each State shall have the right to refuse extradition of its nationals.
2. In case of refusal of the extradition and upon request of the Requesting State, the Requested State shall submit the case to its competent Authorities with a view to start against the person sought criminal proceedings under its domestic law. For this purpose, the Requesting State, through the Central Authorities indicated in Article 6 below, shall provide, free of charge, the Requested State with evidence, documents and any other useful material in its possession.
3. The Requested State shall communicate promptly to the Requesting State the action taken on the request and the outcome of the proceedings.

ARTICLE 6

Submission of the Request for Extradition and Central Authorities

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Contracting Parties shall transmit the request for extradition and communicate

directly between them.

2. The Central Authorities are the Ministero della Giustizia [Ministry of Justice] of the Republic of Italy and Ministria e Drejtësisë (Ministry of Justice) of the Republic of Kosovo.
3. Each Contracting Party shall communicate with the other, through diplomatic channel, any change of the designated Central Authority.

ARTICLE 7

Request for Extradition and Required Documents

1. The request for extradition shall be made in writing and contain, in so far as possible, therein or in documents attached thereto, the following:
   a) the indication of the Requesting Authority;
   b) the name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, the details of his/her identity document, and any other information that may help to determine that person's identity or to determine his/her location and that person's police identification data, photographs and fingerprints;
   c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, containing the date and place of their commission and their legal classification;
   d) the text of the relevant provisions of the applicable laws, including the provisions on the conditions for prosecuting, on the statute of limitations and on the sentence that can be imposed.
   e) the text of the law provisions conferring jurisdiction to the Requesting State, if the offence for which extradition is requested was committed outside of the territory of that State.
2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:
   a) original or a duly certified copy of the warrant of arrest issued by the competent Authority of the Requesting State when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;
   b) original or a duly certified copy of the enforceable judgment and the indication

of the sentence already served when the request is aimed at executing a conviction against the person sought.

3. The request for extradition, officially signed by the competent Authorities, and relevant supporting documents shall be accompanied by their translation into the language of the Requested State, that is in Albanian or Serbian for the Republic of Kosovo and in Italian for the Republic of Italy.

ARTICLE 8

Additional Information

1. If the information provided by the Requesting State in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested State to reach a decision under this Treaty, such latter State may request that the necessary additional information be submitted within forty days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting State shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

ARTICLE 9

Decision

1. The Requested State shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall inform promptly the Requesting State of its decision.
2. If the Requested State refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting State.

ARTICLE 10

Rule of Speciality

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting State, nor subjected to any other measure restricting personal liberty, for any offence

committed before being surrendered and different from the one for which extradition is granted, unless:

a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting State, voluntarily returns to it ;

b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting State within forty-five days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which said person fails to leave the Requesting State for reasons beyond his/her control;

c) the Requested State consents to it. In this case, the Requested State, upon specific request by the Requesting State, may agree to prosecution of the person extradited or execution of a sentence against the person for an offence different from that for which the request for extradition had been made, in compliance with the conditions and restrictions set by this Treaty. In this respect:

1) the Requested State may ask the Requesting State to transmit the documents and information indicated in Article 7;

2) while awaiting the decision on the request made, the person extradited may be kept in detention by the Requesting State for a maximum of forty days from the receipt of the request by the Requested State, provided that this is authorised by this latter State.

2. Except as provided for in letter c) of the paragraph above, the Requesting State may adopt any measure necessary, under its laws, to interrupt the period of limitation.

3. When the legal denomination of the act charged is modified during the proceedings, the person extradited may be prosecuted and tried for the offence differently denominated, provided that extradition is permitted under this Treaty also for this new offence.

ARTICLE 11

Re-extradition to a Third State

Except in the cases provided for in paragraph 1, letters a) and b) of Article 10, the Requesting State cannot surrender to a third State, without the consent of the Requested State, the person that has been surrendered to it and is requested by the third State for offences committed before such surrender. The Requested State may ask for the submission of the documents and information indicated in Article 7.

ARTICLE 12

Provisional Arrest

1. In case of urgency, the Requesting State may ask for the provisional arrest of the person sought in view of presenting the request for extradition. The request for provisional arrest shall be made in writing to the Central Authorities designated pursuant to Article 6 of this Treaty directly, or through the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both States.
2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Article 7, paragraph 1, of this Treaty and the indication of the intention to submit a formal request for extradition. The Requested State may ask for additional information pursuant to Article 8.
3. Once the request for provisional arrest is received, the Requested State shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall inform promptly the Requesting State of the outcome of its request.
4. Provisional arrest and any coercive measure that might have been imposed become ineffective if, within forty days after the arrest of the person sought, the Central Authority of the Requested State does not receive the formal request for extradition.
5. A provisional arrest ineffective pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the re-arrest and the extradition of the person sought if the Requested State subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and restrictions of this Treaty.

ARTICLE 13

Requests for Extradition made by Several States

If the Requested State receives from the Requesting State and from one or more third States a request for extradition of the same person, for the same offence or for different offences, the Requested State, in determining to which State the person is to be extradited, shall consider all the relevant circumstances, in particular:

a) the seriousness of the different offences;

b) the time and place of commission of the offence;

c) the nationality and the residence of the person sought;

d) the respective dates of submission of the requests;

e) the possibility of subsequent re-extradition to a third State.

ARTICLE 14

Surrender of the Person

1. If Requested State grants the extradition, the States shall agree promptly on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting State shall also be informed of duration of the detention suffered for extradition purposes by the person sought.
2. The time limit for surrendering the person sought shall be thirty days from the date on which the Requesting State is informed that the extradition has been granted. Upon the request by the Requesting State or Requested State such time may be extended for another fifteen days.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting State does not take over the person to be extradited, the Requested State shall immediately release him from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting State for that person for the same offence, except as otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the States fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the State concerned shall inform the other State and they shall agree together upon a new date for surrender. The consequences indicated in paragraph 3 of this Article shall continue to apply.
5. When the person to be extradited escapes back to the Requested State before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting State, that person may be extradited again upon a new request for extradition made

by the Requesting State for the same offence. The Requesting State does not need to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.

6. The time spent in custody, even under house-arrest, between the date of arrest and the date of surrender, shall be counted by the Requesting State for the purposes of pre-trial custody within the criminal proceedings or of the sentence to be served in the cases provided for in Article 2, paragraph 1.

ARTICLE 15

Postponed Surrender and Temporary Surrender

1. If the person sought is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may, after having decided to grant extradition, postpone the surrender until the conclusion of the criminal proceedings or the completion of the execution of the sentence. The Requested State shall inform the Requesting State of such postponement.
2. However, upon request of the Requesting State, the Requested State may, in compliance with its domestic law, temporarily surrender the person sought to the Requesting State in order to enable it to carry out of the ongoing criminal proceedings, agreeing together upon the time and modalities of such temporary surrender. The person so surrendered shall be kept in detention while staying in the territory of the Requesting State and shall be returned to the Requested State within the agreed time. The time spent in detention shall be calculated for the purposes of the sentence to be served in the Requested State.
3. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, surrender may be postponed when the transfer, due to the state of health of the person sought, may endanger his/her life or worsen such state. To this end it is necessary that the Requested State submit to the Requesting State a detailed medical report made by one of its competent public health institutions.

ARTICLE 16

Simplified Extradition Procedure

1. When the person whose extradition is requested declares to agree to it, extradition may be granted on the sole basis of the request for provisional arrest without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. However, the Requested State may request any further information it deems necessary to grant the extradition.
2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made, with the assistance of a defence counsel, before a competent Authority of the Requested State, who has the obligation to inform the person sought of the right to avail itself of a formal extradition procedure, of the right to avail itself of the protection conferred by the principle of speciality and of the irrevocability of such declaration.
3. The declaration shall be reported in a legal record in which it is acknowledged that the conditions for its being valid have been complied with.

ARTICLE 17

Surrender of Items

1. Upon request of the Requesting State, the Requested State shall, in compliance with its domestic law, seize the items found on its territory and which the person sought has at his disposal and, when extradition is granted, shall surrender those items to the Requesting State. For the purposes of this Article the following items are subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting State:
   a) the items used to commit the offence or any other item or instrumentality that may serve as evidence;
   b) the items that, deriving from the offence, have been found to be at the disposal of the person sought or have been discovered later.
2. The surrender of any of the items indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested State may, for the purpose of carrying out any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting State undertakes to return them.
4. The surrender of the items indicated in this Article shall not prejudice any legitimate

rights or interests over those items of the Requested State or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting State shall return free of charge to the Requested State or third party the surrendered items, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 18

Transit

1. Each State may authorise transit through its territory of a person surrendered to the other State by a third State in compliance with the provisions of this Treaty, unless reasons of public interest prevent it .
2. The State requesting the transit shall submit to the State of transit, through the Central Authorities, or in particularly urgent cases through the International Criminal Police Organization (INTERPOL), a request containing the personal details of the person in transit and a concise statement of the facts of the case. The request for transit shall be accompanied by a copy of the document granting the extradition.
3. The State of transit shall hold in custody the person in transit while said person is on its territory.
4. No authorisation for transit shall be required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the State of transit. If an unscheduled landing occurs in the territory of said State, the State requesting transit shall immediately inform the State of transit and the latter shall hold the person to be transported for a maximum of 96 hours awaiting to receive the request for transit provided for in paragraph 2 of this Article.

ARTICLE 19

Expenses

1. The Requested State shall take all necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and bear the relevant expenses.
2. The Requested State shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining said person in custody until the surrender to the

Requesting State, as well as the expenses associated with the seizure and keeping of the items referred to in Article 17.

3. The Requesting State shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item seized from the Requested State to the Requesting State, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18.

ARTICLE 20

Subsequent Information

The Requesting State, upon request by the Requested State, shall provide promptly to the Requested State information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited or information on the extradition of said person to a third State.

ARTICLE 21

Relationship with Other Treaties

This Treaty shall not prevent the States from cooperating with one another on extradition in compliance with other treaties to which both States are parties.

ARTICLE 22

Confidentiality

1. The States agree to keep the documents and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to that extradition and acquired after the surrender of the person extradited.
2. Both States undertake to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other State when there is an explicit request to do so by the State concerned.

ARTICLE 23

Settlement of Disputes

1. Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application of the present Treaty shall be settled by means of consultations between

the Central Authorities.

2. Should they not reach an agreement, the dispute shall be settled by means of consultations through diplomatic channels.

ARTICLE 24

Entry into Force, Amendment and Termination

1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the latter notification by which each Contracting Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that its respective internal procedures of ratification has been completed.
2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment will enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Contracting Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective six months after the date of said notification. Termination of the effectiveness of this Treaty shall not affect extradition proceedings commenced prior to the termination.
4. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.
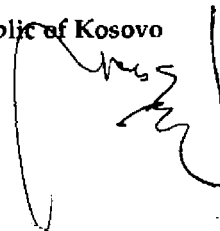
DONE in duplicate at Pristina on this 13 th day of June (month) 2013 (year), in the Italian, Albanian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of Kosovo

TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

TRA IL

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

(a) la ricerca e l'identificazione di persone;

(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

(c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;

(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;

(f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;

(g) l'espletamento di interrogatori;

(h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;

(i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;

(j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;

(k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;

(l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

(m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;

(n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;

(b) all'estradizione di persone;

(c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;

(d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;

(e) al trasferimento dei procedimenti penali.

Articolo 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

Articolo 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta se:

(a) la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

(b) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;

(d) il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

(e) ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(f) ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;

(g) ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2 Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Articolo 4

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

2. L'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia per la Repubblica italiana e il Ministria e Drejtësisë (Ministero della Giustizia) per la Repubblica del Kosovo.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

4. Le Autorità Centrali cooperano strettamente tra di loro e, previa istanza, forniscono informazioni sulla posizione delle richieste presentate in applicazione del presente Trattato.

Articolo 5

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità delle norme interne.

2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:

(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;

(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;

(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

(d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;

(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;

(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità del successivo Articolo 6 paragrafo 3;

(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità del successivo Articolo 10 paragrafo 3;

(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità del successivo Articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

(a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;

(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua posizione in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;

(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;

(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;

(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

(h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente per soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto e cioè, l'albanese o il Serbo per la Repubblica del Kosovo e l'italiano per la Repubblica italiana.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i diciotto giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Articolo 6

Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità della sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.

4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 7

Ricerca di Persone

In conformità delle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto adotta ogni necessaria misura per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

Articolo 8

Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità della sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.

4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

Articolo 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità della sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.

3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.

4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.

5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità dell'ordinamento di questo Stato.

Articolo 10

Comparizione dinanzi le Autorità Giudiziarie dello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.

2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

Articolo 11

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:

(a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;

(b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformità delle disposizioni del presente Trattato o che si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili.

4. Il testimone o il perito, ascoltato in conformità degli Articoli 9 e 10, è comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità delle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul reato.

Articolo 12

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 13

Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità delle disposizioni di questo Articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.

4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità del proprio ordinamento giuridico interno. Qualora l'Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità di detti principi;

(b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

(c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;

(d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecni-

che in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4.

9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimenti di persone e di cose e confronti.

Articolo 14

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;

(b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessario, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità del presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.

7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.

Articolo 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.

2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di Polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

Articolo 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.

2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.

3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose, trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

Articolo 17

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per verificare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato, in conformità all'Articolo 6 del presente Trattato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

Articolo 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 19

Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:

(a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;

(b) l'esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;

(c) l'ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;

(d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.

3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui è richiesta sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2;

(b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;

(c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, la procedura operativa da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4, sempre che e nella misura in cui le informazioni fornite non pregiudichino la segretezza dell'operazione e la sicurezza dei soggetti coinvolti;

(d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità delle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;

(e) lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, in considerazione della natura o della minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.

Articolo 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

Articolo 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 22

Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.

2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.

Articolo 23

Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti ed i documenti forniti in conformità del presente Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Articolo 24

Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.

2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

Articolo 25

Costi e spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene i costi e le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;

(b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;

(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;

(d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;

(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;

(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;

(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Articolo 26

Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.

2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 27

Entrata in vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità della procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data della predetta comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Pristina il giorno 19 del mese giugno dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba ed inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

In caso di divergenze d'interpretazione, farà fede il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo della Repubblica del Kosovo**

Annexe 3

TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kosovo, hereinafter referred to as the " Contracting Parties",

desiring to promote an effective cooperation between their two Countries with the intent of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

considering that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral treaty establishing rules on legal assistance in criminal matters,

have agreed as follows:

ARTICLE 1
Scope

1. The Contracting Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to provide one another the greatest measure of mutual legal assistance in criminal matters.

2. Such assistance shall include:

(a) locating and identifying person;

(b) serving documents and records relating to criminal proceedings;

(c) summoning witnesses, victims, defendants in criminal proceedings and experts to appear voluntarily before the competent Authority in the Requesting State;

(d) obtaining and providing documents, records, and articles of evidence;

(e) carrying out and sending expert opinions;

(f) taking the testimony or statements of persons;

(g) carrying out questionings;

(h) transferring detained persons for their testimony or taking part in other procedural activities;

(i) carrying out judicial inspections or examining sites or items;

(j) executing investigations, searches, freezing of assets and seizures;

(k) confiscating the proceeds of crime and items related to the criminal offence;

(l) communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgments and information taken from judicial records;

(m) exchanging information on law;

(n) any other form of assistance not contrary to the law of the Requested State.

3. This Treaty shall not apply to:

(a) the execution of warrants of arrest and other measures restrictive of personal liberty;

(b) the extradition of any person;

(c) the execution of criminal judgments given in the Requesting State;

(d) the transfer of a sentenced person for the purpose of serving sentence; and

(e) the transfer of criminal proceedings.

ARTICLE 2

Double Criminality

1. Legal assistance shall be provided also when the act for which it is requested does not constitute a criminal offence in the Requested State.

2. However, when the request for assistance relates to executing searches, seizures, confiscations of assets and other activities which affect the fundamental rights of a person or are invasive of sites or items, assistance shall be provided only if the act for which it is requested is regarded as a criminal offence also by the law of the Requested State.

ARTICLE 3

Refusal or Postponement of Assistance

1. The Requested State may refuse, entirely or in part, the assistance requested if:

(a) the request for assistance is contrary to its domestic law or does not comply with the provisions of this Treaty;

(b) the request relates to a criminal offence of a political nature or to a criminal offence related to a political offence. To this end the following shall not be considered as political offences:

i) homicide or any other criminal offence against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or a member of his/her family;

ii) terrorist criminal offences and any other criminal offence not considered as political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;

(c) the request relates to an exclusively military criminal offence pursuant to the law of the Requesting State;

(d) the criminal offence for which the request is made is punished in the Requesting State by a type of penalty which is prohibited by the law of the Requested State;

(e) it has reasonable grounds to believe that the request is made in order to investigate, prosecute, punish or promote other types of actions against a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or that such person's position may be prejudiced by any of those reasons;

(f) it has already started criminal proceedings, or has already rendered a final judgment, with respect to that same person and the same criminal offence indicated in the request for legal assistance ;

(g) it considers that executing the request may impair its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or cause consequences in contrast with the fundamental principles of its domestic law.

2. The Requested State may postpone the execution of the request for assistance if executing the request would interfere with ongoing criminal proceedings in the Requested State.

3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested State has the faculty to consider whether the assistance may be granted upon conditions. To this end, the Central Authorities of each State, designated pursuant to Article 4 of this Treaty, shall consult with one another and, if the Requesting State accepts such a conditional assistance, the request shall be executed in compliance with the modalities agreed upon.

4. When the Requested State refuses or postpones the legal assistance, it shall inform the Requesting State, in writing, of the reasons for such refusal or postponement.

ARTICLE 4

Central Authorities

1. For the purpose of this Treaty, requests for legal assistance shall be submitted by the Central Authorities designated by the Contracting Parties. The Central Authorities shall communicate directly with one another as to the enforcement of the provisions of this Treaty.

2. The Central Authorities are the Ministero della Giustizia (Ministry of Justice) for the Republic of Italy and the Ministria e Drejtësisë (Ministry of Justice) for the Republic of Kosovo .

3. Each Contracting Party shall communicate to the other, through diplomatic channels, any change of its designated Central Authority.

4. The Central Authorities shall closely cooperate with each other and, upon request, provide information on the status of the requests submitted in the application of this Treaty.

ARTICLE 5

Form and Contents of Requests

1. The request for assistance shall be made in writing and must bear the signature or stamp of the requesting Authority in compliance with its domestic laws.

2. The request for assistance shall include the following:

   (a) the name of the competent Authority conducting the investigation or criminal proceedings to which the request relates ;

   (b) a description of the facts of the case, including the time and place of commission of the criminal offence and any damage caused, as well as their legal denomination;

   (c) the indication of the law provisions applying, including the provisions of the statute of limitations and on the sentence which may be imposed;

   (d) a description of the cooperation activities requested;

   (e) the indication of the time limit within which the request should be executed, in cases of proven urgency;

   (f) the indication of the persons to be authorised to be present at the execution of the request, in compliance with Article 6, paragraph 3, below;

   (g) information as to the allowances and reimbursements to which the person who is summoned to appear in the Requesting State for the purpose of taking evidence is entitled, in compliance with Article 10, paragraph 3, below;

   (h) any information necessary for taking evidence via videoconference, in compliance with article 14, paragraph 5, below.

3. The request for assistance, to the extent necessary and insofar as possible, shall

also include the following:

(a) information on the identity of the persons under investigation or prosecution;

(b) information on the identity of the person to be identified or found and on the place where said person may be;

(c) information on the identity and residence of the person on which service is to be effected and his/her status in respect of the proceedings, as well as the manner in which service is to be made;

(d) information on the identity and residence of the person who has to give testimony or make other declarations;

(e) the location and description of the place or item to be inspected or examined;

(f) the location and description of the place to be searched and the indication of the items to be seized or confiscated;

(g) the indication of any special procedure sought for giving execution to the request and the relevant reasons for it;

(h) the indication of any requirement for confidentiality;

(i) any other information which may facilitate the execution of the request.

4. If the Requested State considers that the content of the request is not sufficient to meet the conditions of this Treaty, it has the faculty to require further information.

5. The request for legal assistance and the supporting documents submitted pursuant to this Article shall be accompanied by a translation into the language of the Requested State, that is in Albanian or Serbian for the Republic of Kosovo and in Italian for the Republic of Italy.

6. The request for legal assistance, submitted through the Central Authorities indicated in Article 4 above, may be anticipated by any speedy means of communication, including telex, fax and e-mail. In such cases, the formal request shall arrive within eighteen days therefrom, or the request for assistance will be cancelled.

ARTICLE 6

Execution of Requests

1. The Requested State shall give immediate execution to the request for assistance in compliance with its domestic law. To this end, the judicial Authority of the Requested State shall issue the summons to appear, search orders, orders relevant to seizures or confiscations or any other activity necessary to execute the request.

2. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested State shall execute the request for assistance in accordance with the modalities requested by the Requesting State.

3. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested State may

authorise the persons specified in the request for legal assistance to be present at the execution of the same. To this end, the Requested State shall promptly inform the Requesting State on the date and place of execution of the request for assistance. The persons who have been authorised may, through the competent Authorities of the Requested State, put questions relevant to the assistance activity, obtain directly - in the course of the taking of evidence - any document relevant to said evidence or request to execute other investigation activities which however are connected to the above activities.

4. The Requested State shall inform promptly the Requesting State on the outcome of the execution of the request. If the assistance requested cannot be provided, the Requested State shall immediately communicate it to the Requesting State, giving the reasons thereof.

5. If the person in respect of which the request for legal assistance is to be executed, invokes any immunity, privilege, right or incapacity in accordance with the domestic law of the Requested State, the issue shall be decided upon by the competent Authority of the Requested State prior to the execution of the request and the relevant decision shall be communicated to the Requesting State through the Central Authorities. If the person invokes any immunity, privilege, right or incapacity in accordance with the domestic law of the Requesting State, this invocation shall be communicated through the Central Authorities in order that the competent Authority of the Requesting State may decide upon it.

ARTICLE 7

Searching for Persons

In compliance with the provisions of this Treaty, the Requested State will take all the necessary measures to find the persons indicated in the requests for legal assistance who are presumably in its territory.

ARTICLE 8

Summons and Service of Documents

1. The Requested State shall serve the summons and documents sent by the Requesting State in compliance with its domestic law.

2. The Requested State, after having effected service, shall provide the Requesting State with an attestation of proof of service bearing the signature or stamp of the Authority that effected service, and indicating the date, time, place and modalities of delivery, as well as the person to which the documents have been delivered. If service is not effected, the Requested State shall inform promptly the Requesting State and communicate the reasons of failure to serve.

3. The requests to serve summons to appear in court shall be made to the Requested State within the time limit set in paragraph 2 of Article 10.

4. The summons and the documents served shall not be accompanied by any threat of measures compelling appearance in case of failure to appear.

ARTICLE 9

Obtaining Evidence in the Requested State

1. The Requested State, in compliance with its domestic law, shall carry out the taking of testimony from witnesses and victims and statements from persons under investigation or prosecution, from experts or other persons, and shall also obtain records, documents and any other evidence indicated in the request for legal assistance, and shall transmit them to the Requesting State.

2. The Requested State shall inform promptly the Requesting State of the date and place where the evidence taking activities indicated in the paragraph above is to be carried out, also for the purposes of paragraph 3 of Article 6. If necessary, the Central Authorities shall consult with one another in order to set a date which is convenient to both States.

3. The person summoned to make declarations has the faculty to refuse to make them when the law of the Requested State or of the Requesting State allows it; to this end, the Requesting State shall mention this expressly in the request for assistance.

4. The Requested State shall allow the presence of the defence counsel of the person summoned to make declarations whenever this is provided by the law of the Requesting State and is not contrary to the law of the Requested State.

5. Documents and other articles of evidence indicated by the person summoned to make declarations may be obtained and are admissible as evidence in the Requesting State in compliance with the law of said State.

ARTICLE 10

Appearance before the Judicial Authorities of the Requesting State

1. The Requested State, at the request by the Requesting State, shall summon a person to appear before the competent Authority in the territory of the Requesting State in order to be questioned, give testimony or make other declarations, or to be heard as experts or to perform other procedural activities. The Requested State shall inform promptly the Requesting State about the availability of said person.

2. The Requesting State shall transmit to the Requested State the request for service of the summons to appear before an Authority in the territory of the Requesting State at least sixty days before the day set for appearance, unless the Requesting State has agreed on a shorter time limit in urgent cases.

3. The Requesting State shall indicate in the request the amount of any allowance and reimbursement of expenses the person cited is entitled to, pursuant to Article 5, paragraph 2, letter (g).

ARTICLE 11

Guarantees and Speciality Rule

1. The person who is present in the territory of the Requesting State pursuant to Article 10 above:

   (a) shall not be investigated by the Requesting State nor prosecuted, tried or subjected to any other measure of deprivation of personal liberty in relation to criminal offences committed prior to entering the territory of said State;

   (b) shall not be obliged to give testimony or make other declarations nor participate to take part in any activity relevant to a proceeding different from the one indicated in the request for assistance unless the Requested State and the person concerned give their consent .

2. Paragraph 1 of this Article shall cease to have effect if the person indicated therein :

   (a) does not leave the territory of the Requesting State within thirty days of the moment in which s/he is officially informed that his/her presence is no longer necessary. Such time limit shall not include the period during which said person has not left the territory of the Requesting State for reasons beyond his/her control;

   (b) after having left the territory of the Requesting State, voluntarily returns to it.

3. The person who does not appear following to a summon submitted in compliance with the provisions of this Treaty, or who refused to make declarations or to take part in other procedural activities pursuant to Articles 9 or 10 of this Treaty shall not be subjected to any coercive measure or measure of deprivation of personal liberty, including being brought forcibly before the court, as a consequence of failure to appear or refusal. Upon request, other sanctions of a different nature provided by the law of the Requested State in similar circumstances may be applied.

4. The witness, or expert, who is heard in compliance with Articles 9 and 10 is however responsible for the contents of the testimonial declaration or expert report or for any other conduct, regarded as an offence in criminal law, committed while appearing in court, in compliance with the relevant law of both the Requested State and the Requesting State, subject to the respective jurisdiction of each State over the criminal offence act.

ARTICLE 12

Protection of Victims, Witnesses and other Parties taking part in the Criminal Proceedings

When necessary or in order to ensure the outcome of the investigations and the

correct administration of justice, both States shall adopt the measures provided in their domestic law for the protection of victims, witnesses and other parties taking part in the criminal proceedings with reference to the criminal offences and the assistance activities requested.

ARTICLE 13

Appearance through Videoconference

1. If a person is in the territory of the Requested State and has to be heard as a witness or expert by the competent Authorities of the Requesting State, said State may request that appearance take place by videoconference, in compliance with the provisions of this Article, if it proves to be unsuitable or impossible for the person to appear voluntarily in its territory.

2. Appearance by videoconference may also be requested for questioning the person under investigation or criminal prosecution and for his/her participation in the hearing, if he/she consents to it and if this is not contrary to the domestic law of each State. In such a case, the defence counsel of the person appearing must be allowed to be present in the place where said person is in the Requested State or before the judicial Authority of the Requesting State, and the defence counsel be enabled to have distance communication with the person assisted by him/her in a confidential manner.

3. Appearance by videoconference must always be effected if the person who has to be heard or questioned is detained in the territory of the Requested State.

4. The Requested State shall authorise appearance by videoconference provided it has the technical means to realize it.

5. Requests of appearance by videoconference shall indicate, in addition to what is provided in Article 5, the reasons why it is unsuitable or impossible, for the person who is not detained and who has to be heard or questioned, to be present in person in the Requesting State, and also indicate the competent Authority and the persons who will receive the declaration.

6. The competent Authority of the Requested State shall cite to appear the person concerned in compliance with its domestic law.

7. In respect of appearance by videoconference, the following provisions shall apply:

   (a) the competent Authorities of both States shall be present during the taking of evidence, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested State shall perform the identification of the person appearing and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic law. Should the competent Authority of the Requested State consider that, during the taking of evidence, the fundamental principles of its domestic law are not complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that the activity is carried out in compliance with said principles;

(b) the competent Authorities of both States shall mutually agree on the protection measures for the person cited, if necessary;

(c) at the request of the Requesting State or of the person who has appeared, the Requested State shall provide for that person being assisted by an interpreter, if necessary;

(d) the person cited to make declarations has the faculty to refuse to make them when the law of the Requested State or of the Requesting State allows it.

8. Except as provided in letter (b) above, the competent Authority of the Requested State shall draw up, at the end of the appearance, an official record reporting the date and place of appearance, the details of identity of the person who has appeared, the details of identity and quality of all the other persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the taking of evidence has taken place. The original of said official record is sent promptly by the competent Authority of the Requested State to the competent Authority of the Requesting State, through their respective Central Authorities designated pursuant to Article 4.

9. The expenses incurred by the Requested State to effect the videoconference shall be reimbursed by the Requesting State, unless the Requested State waives reimbursement in whole or in part.

10. The Requested State may allow the use of videoconference technologies also for purposes different from those specified in paragraphs 1 and 2 above, including in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations.

ARTICLE 14

Temporary Transfer of Detained Persons

1. When, pursuant to Article 14, paragraph 4, videoconference is not possible, the Requested State has the faculty, at the request of the Requesting State, to transfer temporarily to the Requesting State a person detained in its territory in order to enable him/her to appear before a competent Authority to be questioned, give evidence or make other type of declarations, or take part in other procedural activities, provided that said person so consents and that a written agreement has previously been reached between the States on the transfer and conditions thereof.

2. The temporary transfer of the person may be effected provided that:

(a) it does not interfere with investigations or criminal prosecutions that are being carried out in the Requested State, in which said person has to take part;

(b) the person transferred is retained by the Requesting State in detention.

3. The time spent in detention in the Requesting State shall be counted for the purposes of execution of the sentence imposed in the Requested State.

4. When, in order to execute the temporary transfer, the transit of the person detained is required through the territory of a third State, the Requesting State, where necessary, shall submit to the competent Authority of the third State a request for transit and inform in due time the Requested State of the outcome of said request, transmitting the relevant documentation.

5. The Requesting State shall immediately return to the Requested State the person transferred at the end of the activities indicated in paragraph 1 of this Article or at the end of any other time limit specifically agreed upon by the Central Authorities of both States.

6. The person who is temporarily transferred in compliance with this Article shall be granted, where applicable, the guarantees indicated in Article 11.

7. Temporary transfer may be refused by the Requested State in case of major and substantive grounds.

ARTICLE 15

Providing Official or Public Documents

1. Upon request, the Requested State shall provide the Requesting State with the original or certified copies of records or documents from state offices or public bodies which are available to the public.

2. The Requested State may provide originals or certified copies of records or documents from state offices or public bodies not available to the public, to the same extent and under the same conditions as such copies would be available to the judicial or law enforcement Authorities of the Requested State. The Requested State may in its discretion reject the aforementioned request, entirely or in part.

ARTICLE 16

Providing Documents, Records or Items

1. When the request for legal assistance concerns the transmission of documents or records other than those indicated in Article 15 above, the Requested State may transmit their original or certified copies. However, whenever the Requesting State expressly requests the transmission of the originals, the Requested State shall comply with the request insofar as possible.

2. Provided that this is not contrary to the law of the Requested State, the documents and other material to be transmitted to the Requesting State in compliance with this Article shall be certified in accordance with the modalities specified by the Requesting State, with a view to make them admissible under the law of that State.

3. The originals of the documents and records as well as the items transmitted to the Requesting State shall be returned as soon as possible to the Requested State,

whenever the latter so requests.

ARTICLE 17

Searches, Seizures and Confiscations

1. The Requested State, at the request of the Requesting State, shall execute the verifications or investigations requested in order to ascertain whether any proceeds from crime or items related to the criminal offence are present in its territory and shall communicate to the Requesting State the outcome of such enquiries. In making the request, the Requesting State shall communicate to the Requested State the grounds which make it believe that any proceeds from crime or items related to the criminal offence may be present in the latter's territory.

2. Once the proceeds from crime or items related to the criminal offence have been traced, pursuant to paragraph 1 of this Article, the Requested State, at the request of the Requesting State, shall adopt any measure provided for by its domestic law in order to freeze, seize and confiscate such proceeds from crime or items related to the criminal offence, in compliance with Article 6 of this Treaty.

3. At the request of the Requesting State, the Requested State shall transfer to the Requesting State, entirely or in part, any proceeds from crime and items related to the criminal offence, as well as any sums obtained by the sale of these latter, under the conditions agreed upon between them.

4. In the application of this Article, any rights of the Requested State or third parties with regard to said proceeds from crime or items related to the criminal offence shall be safeguarded.

ARTICLE 18

Identification of Bank and Financial Information

1. At the request of the Requesting State, the Requested State shall ascertain promptly whether an identified natural or legal person who is suspected of or charged with a criminal offence is the holder of a bank account or accounts at any bank located in its territory and shall provide the Requesting State with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.

2. The request indicated in paragraph 1 of this Article may concern also financial institutions other than banks.

3. The Requested State shall inform promptly the Requesting State of the outcome of its enquiries.

4. The assistance indicated in this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.

ARTICLE 19

Compatibility with Other Instruments for Cooperation or Assistance

1. The provisions of this Treaty shall not prejudice any recognised right or obligation undertaken by each State through having signed other international agreements.

2. This Treaty shall not prevent the States from providing other forms of legal cooperation or assistance under specific agreements, arrangements or shared practices, if they comply with their respective legal systems. To this end, legal assistance may be requested also in order to:

(a) set up joint investigation teams operating in the territories of each State in order to facilitate the investigation of or criminal proceedings relevant to criminal offences which involve both States;

(b) carry out controlled deliveries in the territory of the Requested State ;

(c) help law enforcement officers of the Requesting State to carry out undercover activities in the territory of the Requested State;

(d) carry out, in the territory of the Requested State, through law enforcement officers of the Requesting State the observation, tailing and checking of persons suspected of having taken part in the commission of serious criminal offences.

3. In respect of the assistance activities set in paragraph 2 of this Article, the following provisions shall apply:

(a) assistance shall be granted provided that the conduct for which it is requested constitutes a criminal offence under the law of both States, pursuant to paragraph 2 of Article 2;

(b) the request for assistance shall be considered and decided upon by the competent Authority of the Requested State on a case-to-case basis, in compliance with its domestic law and the provisions of this Treaty;

(c) the prosecuting Authority of the Requesting State and the competent Authority of the Requested State shall directly and preliminarily agree together all the details of the activity at issue, including its organisation, the operational procedure to follow, who shall participate in it and in which capacity, any specific conditions to be complied with, and how long such an activity shall last. These arrangements shall be communicated to the Central Authorities designated pursuant to Article 4, only to the extent and in the manner that the provided information will not jeopardise the confidentiality of the operation and the security of the persons involved;

(d) the assistance activity shall be effected in compliance with the procedures provided for by the law of the Requested State and under the supervision and direction of the competent Authority of that State;

(e) the Requested State may refuse to provide legal assistance in addition to the grounds indicated in Article 3, also on account of the nature or minor seriousness of the criminal offence, or on other well-founded grounds, which it shall communicate to the Requesting State.

ARTICLE 20

Exchange of Information on Criminal Proceedings

The Requested State shall transmit to the Requesting State, for the purposes of the criminal proceedings on which the request for legal assistance is based, information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed in its Country against citizens of the Requesting State.

ARTICLE 21

Exchange of Information on Law

The States shall, upon request, exchange information on the laws in force, or which were in force, and on the judicial practice followed in their Countries with reference to the enforcement of this Treaty.

ARTICLE 22

Transmission of Judgments and Criminal Records Certificates

1. When the Requested State transmits a criminal judgment it shall also provide information on the relevant proceedings, if the Requesting State so requests.

2. Criminal records certificates which are necessary to the judicial Authority of the Requesting State for the purposes of criminal proceedings shall be transmitted to said State if they could be issued in the same circumstances to the judicial Authorities of the Requested State.

ARTICLE 23

Exemption from Legalisation and Validity of Documents and Records

The documents and records provided in compliance with this Treaty shall not require any legalisation or apostille and shall be fully admissible as evidence in the Requesting State.

ARTICLE 24

Confidentiality

1. The Requested State shall treat with confidentiality the request for legal assistance, including its contents, supporting documents and any document received

or obtained in execution of the same, if the Requesting State so requests. If the request cannot be executed without breaching such confidentiality, the Requested State shall so inform the Requesting State, which shall decide whether the request should nevertheless be executed.

2. The Requesting State shall treat as confidential any information or evidence provided by the Requested State, if the latter so requests.

ARTICLE 25

Costs and Expenses

1. The Requested State shall bear the costs and expenses relating to the execution of the request for legal assistance. However, the Requesting State shall bear the following:

(a) travel and stay expenses in the Requested State of the persons indicated in Article 6, paragraph 3;

(b) allowances and travel and stay expenses in the Requesting State of the persons indicated in Article 10;

(c) expenses arising from the execution of the request indicated in Article 12;

(d) expenses incurred for the purposes indicated in Article 13;

(e) expenses for videoconference, without prejudice to Article 14, paragraph 9;

(f) expenses and fees of experts;

(g) expenses and fees of translation and interpretation and the cost of transcription;

(h) costs of the storage and handing over of the items seized.

2. If it is clear that the execution of the request entails expenses of an extraordinary nature, the States shall consult with a view to agree the conditions under which the request shall be executed and the criteria for sharing the relevant costs.

ARTICLE 26

Settlement of Disputes

1. Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application of the present Treaty shall be settled by means of consultations between the Central Authorities.

2. Should they not reach an agreement, the dispute shall be settled by means of consultations through diplomatic channels.

ARTICLE 27

Entry into Force, Amendments and Termination

1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the latter notification by which each Contracting Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that its respective internal procedures of ratification has been completed.
2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment will enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Contracting Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective six months after the date of said notification. Termination of the effectiveness of this Treaty shall not affect extradition proceedings commenced prior to the termination.
4. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.
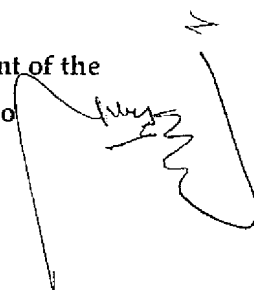
DONE at ..Pristina.............. on this ....19th...................... (day) of .... (month) ..June........... (year) 2013, in duplicate in the Italian, Albanian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of Kosovo

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2981):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO), in data 20 marzo 2015.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 aprile 2015, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 gennaio 2016; il 2 marzo 2016.

Esaminato in aula il 4 aprile 2016 ed approvato, con modificazioni, il 5 aprile 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2314):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 13 aprile 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 aprile 2016; il 9 giugno 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 28 giugno 2016.

16G00161

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1° luglio 2016, n. **148**.

Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, definisca criteri e modalità per l'effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400;

Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni recate all'allegato *A* al decreto legislativo medesimo;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro dell'interno con nota prot. 005376 del 7 marzo 2016;

Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. 0002619 del 3 febbraio 2016;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio con nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa è effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in base ai criteri e secondo le modalità stabilite all'allegato 1 al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché le seguenti definizioni:

a) «numero CAS»: identificativo numerico, attribuito a livello globale dal *Chemical Abstracts Service*;

b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione di un modello, ovvero di una rappresentazione teorica, della struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati;

c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre dalla sorgente di un incidente al punto in cui il danno è riscontrato.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione l'allegato *A* del suddetto decreto legislativo.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2482

ALLEGATO *1*

(Articolo 1)

Parte 1 - Procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta.

1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.

Parte 2 - Criteri di valutazione dell'ammissibilità della proposta

Parte 3 - Criteri per la valutazione istruttoria della proposta

Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE

Parte 1 - Procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare, ai fini della comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito MATTM, alla Commissione europea, ai sensi all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, presentata dal gestore o da altro soggetto portatore di interesse, nel seguito indicati come proponente.

L'istruttoria consiste nella valutazione tecnica dei contenuti della proposta e della documentazione giustificativa presentate dal proponente.

L'istruttoria consta di due successive procedure valutative:

1. valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta;

2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.

Le procedure sono dettagliate nei successivi punti 1.1 e 1.2.

1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta

Il proponente presenta al MATTM, trasmettendone copia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, la proposta di esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, redatta secondo il formato e con i contenuti tecnici riportati in Appendice 1. L'ISPRA, valuta, sulla base dei criteri di cui alla successiva parte 2, l'ammissibilità della proposta e ne comunica l'esito al MATTM, entro 30 giorni dal ricevimento. Il MATTM, sulla base delle valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica al proponente, entro 15 giorni dal ricevimento della risposta da parte dell'ISPRA, l'esito della valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta.

1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta

Nel caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile, il MATTM la trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento delle valutazioni espresse dall'ISPRA, unitamente agli esiti della valutazione preliminare, a uno o più degli organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, secondo le specifiche competenze. I suddetti organi tecnici procedono, entro 60 giorni dalla comunicazione del MATTM, alla valutazione istruttoria dei contenuti della documentazione tecnica giustificativa presentata dal proponente, per quanto di specifica competenza, sulla base dei criteri di cui alla Parte 3, comunicando il loro parere al MATTM.

Il termine può essere prolungato di 20 giorni, per una sola volta, nel caso in cui sia necessario, da parte di almeno un organo tecnico, richiedere al proponente informazioni tecniche supplementari di cui si renda necessaria la valutazione. In tal caso l'intervallo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le informazioni fornite dal proponente pervengono agli organi tecnici nazionali non viene computato.

Il MATTM, in base ai pareri ricevuti dagli organi tecnici nazionali, si esprime in merito alla proponibilità dell'esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 105 del 2015, e comunica, entro 15 giorni, l'esito dell'istruttoria al proponente e per conoscenza agli organi tecnici interessati.

Parte 2 - Criteri per l'ammissibilità della proposta

La proposta deve essere redatta dal proponente in modo da fornire tutte le caratteristiche e le informazioni tecniche ritenute necessarie al fine di formulare una valutazione della sostanza pericolosa per la quale si richiede alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa per l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, quando, come specificato all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015:

«... è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo ad un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.»

L'ammissibilità o meno della proposta viene valutata sulla base dei seguenti criteri:

1. La sostanza pericolosa è individuata in modo univoco

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE è individuata in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS, forma fisica e altre informazioni eventualmente necessarie allo scopo).

2. La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 105 del 2015 o è una delle sostanze elencate nella parte 2 dell'allegato 1 allo stesso decreto.

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.

3. Viene individuata esplicitamente la caratteristica della sostanza pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui l'impossibilità di dar luogo a un incidente rilevante si basi su una o più delle seguenti caratteristiche:

a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;

b) le proprietà intrinseche della sostanza pericolosa, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

Il proponente dovrà esplicitamente indicare quali delle precedenti caratteristiche motivano la presentazione della proposta, specificando se ha tenuto conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, solo nel caso in cui siano disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione europea.

4. Sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie per la valutazione istruttoria

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui sia corredata dalle informazioni tecniche necessarie per poter valutare le proprietà della sostanza pericolosa che comprendono almeno:

a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare la potenzialità che presenta la sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;

b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);

c) proprietà relative ai pericoli per la salute umana e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione dell'organismo, il rapporto tra lesioni e letalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà pertinenti);

d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà pertinenti);

e) se disponibile, la classificazione armonizzata, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela, ovvero l'autoclassificazione notificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza pericolosa (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali essa è immagazzinata, utilizzata o può essere presente nel caso di operazioni anormali o incidentali prevedibili.

Parte 3 - Criteri per la valutazione istruttoria da parte degli organi tecnici nazionali

La valutazione istruttoria della proposta è svolta sulla base dei seguenti criteri ed elementi tecnici:

1. dimostrazione da parte del proponente della completezza, dell'attendibilità e del livello di aggiornamento dei dati forniti sulle proprietà chimiche e fisiche della sostanza;

2. dimostrazione da parte del proponente che la sostanza non è tra quelle che hanno chiaramente la possibilità di provocare un incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti, della ricognizione di rapporti di sicurezza presentati nei Paesi dell'Unione europea o di studi reperibili nella letteratura scientifica o dalla comparazione con sostanze dalle caratteristiche similari;

3. considerazione nelle valutazioni effettuate da parte del proponente degli scenari incidentali più conservativi e di tutti i pertinenti fenomeni pericolosi a essi associati (irraggiamento, sovrappressione, dispersione tossica ed ecotossica), tenendo conto delle proprietà di cui al punto 4 della Parte 2, nonché dei differenti tipi di contenimento e di imballaggio in uso per la sostanza nell'Unione europea;

4. effettuazione da parte del proponente, per ogni scenario incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, della stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori e della popolazione, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta;

5. effettuazione da parte del proponente della stima dell'estensione del danno e della sua durata per i recettori ambientali che possono essere credibilmente coinvolti in caso di rilascio, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta;

6. dimostrazione da parte del proponente, sulla base degli elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa non può in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante, definito secondo i criteri stabiliti nella direttiva 2012/18/UE e quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea.

Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE

La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE deve essere predisposta riportando, almeno, le seguenti sezioni:

Sezione 1 - Identificazione della sostanza pericolosa

Il proponente indica in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS, forma fisica e altre informazioni eventualmente necessarie allo scopo) la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.

Sezione 2 - Individuazione della sostanza relativamente all'allegato 1 della direttiva 2012/18/UE

Il proponente indica le categorie di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1, della direttiva 2012/18/UE o la voce dell'allegato 1, parte 2, della stessa direttiva che fanno rientrare la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.

Sezione 3 - Motivazione della proposta

Il proponente dichiara la motivazione della proposta di esclusione della sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, individuando una o più caratteristiche tra quelle elencate al punto 3 della Parte 2 che rende impossibile il verificarsi di un incidente rilevante per la sostanza in questione.

Sezione 4 - Proprietà della sostanza pericolosa

Il proponente fornisce le informazioni necessarie per dimostrare le proprietà della sostanza sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, riportando dettagliatamente in questa sezione i contenuti minimi richiesti al punto 4 della Parte 2.

Sezione 5 - Rapporto di verifica che la sostanza non determina un incidente rilevante sulla base dei criteri della direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea

Il proponente, ai fini della valutazione istruttoria da parte degli organi tecnici nazionali, presenta la documentazione tecnica comprovante l'effettuazione delle seguenti fasi valutative (dalla lettera A alla lettera *E)*, ciascuna delle quali si articola in uno o più stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali approfondimenti tecnici all'interno di un Rapporto così costituito:

A - *Screening* iniziali

A.1 - Raccolta e presentazione delle proprietà di base della sostanza: nome chimico e generico, numero CAS, forma fisica negli impieghi nei Paesi dell'Unione europea;

A.2 - Verifica dell'appartenenza della sostanza a una classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

A.3 - Identificazione delle categorie di pericolo della sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Screening n. 1: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra nel regolamento (CE) n. 1272/2008

A.4 - Identificazione della parte, della categoria e della voce dell'allegato 1 in cui la sostanza rientra;

Screening n. 2: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra nell'allegato 1 della direttiva 2012/18/UE.

A.5 - In caso di miscele, indicazione della concentrazione di ogni componente, considerando le eventuali differenti concentrazioni riscontrabili sulla base degli impieghi nei Paesi dell'Unione europea;

A.6 - Raccolta e presentazione delle proprietà intrinseche della sostanza: massa molecolare, densità, viscosità, tensione di vapore, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, solubilità e altre proprietà pertinenti (anche tra quelle riportate alla tabella di cui al punto A.10);

A.7 - Descrizione delle condizioni operative di temperatura e pressione, volume e altre condizioni e tipologie di stoccaggio, trasferimento e processo riscontrabili negli impieghi nei Paesi dell'Unione europea;

A.8 - Specificazione delle eventuali incompatibilità con altre sostanze;

A.9 - Presentazione delle risultanze della ricognizione effettuata dal proponente riguardo l'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti coinvolgenti la sostanza in questione, i contenuti dei rapporti di sicurezza e di studi reperiti nella letteratura scientifica effettuati secondo i criteri in uso nei Paesi dell'Unione europea;

Screening n. 3: l'istruttoria prosegue solo se la ricognizione non evidenzia incidenti rilevanti accaduti o ragionevolmente prevedibili coinvolgenti la sostanza in esame.

A.10 - Indicazione per ogni pertinente fenomeno pericoloso del valore dei seguenti parametri rilevanti;

Fenomeno pericoloso	Parametri rilevanti della sostanza
Irraggiamento	Punto di infiammabilità LFL (*Lower Flammability Limit* - Limite inferiore di infiammabilità) UFL (*Upper Flammability Limit* - Limite superiore di infiammabilità) Temperatura di auto-ignizione o di autoaccensione Viscosità
Sovrappressione	Tensione di vapore LEL (*Lower explosion pressure* - Limite inferiore di esplosività) UEL (*Upper Explosion Limit* - Limite superiore di esplosività) K_{st} (*Maximum rate of explosion pressure rise for dust clouds* - Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per polveri) Kg (*Maximum rate of explosion pressure rise for gas* - Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per *gas)* P_{max} (Pressione massima di esplosione) LOC (*Limiting Oxygen Concentration* – Concentrazione limite di ossigeno) MIE (*Minimum Ignition Energy* – Energia minima di ignizione) Tasso di umidità Dimensione delle particelle Cinetiche di reazione (energia di attivazione e fattore pre-esponenziale) ΔT_{ad} (Variazione adiabatica di temperatura) ΔH_r (Entalpia di reazione) MTSR (*Maximum Temperature of Reaction Syntesis* – Temperatura massima della reazione) TMR_{ad} (*Time to Maximum Rate in adiabatic condition* – Tempo di raggiungimento della massima velocità di autoriscaldamento in condizioni adiabatiche) Pressione di rottura del serbatoio Temperatura di ebollizione
Dispersione tossica	LD_{50} (*Median Lethal Dose* – Dose letale media) LC_{50} (*Median Lethal Concentration* – Concentrazione letale media) ERPG (*Emergency Response Planning Guidelines* – Indice di riferimento per la pianificazione della risposta di emergenza) IDLH (*Immediately Dangerous to Life and Health* – Indice di pericolosità immediata per la vita e la salute) AEGL (*Acute Exposure Guidelines Levels* – Livelli di riferimento per l'esposizione acuta)
Dispersione eco-tossica	EC_{50} (*Median Effective Concentration* – Concentrazione media di effetto) o LC_{50} (Median Lethal Concentration – Concentrazione letale media) NOEC (*No Observed Effect Concentration* – Concentrazione di non effetto) BCF (*BioConcentration Factor* – Fattore di bioconcentrazione) Solubilità Tensione di Vapore Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/ acqua ($LogK_{ow}$) Coefficiente di ripartizione nel carbonio organico ($LogK_{oc}$)

A.11 - Presentazione dei risultati dell'applicazione alla sostanza di uno o più metodi indicizzati impiegati nei Paesi dell'Unione europea per la valutazione speditiva dei pericoli tossici, fisici e ambientali ad essa associati e confronto dei risultati ottenuti con quelli derivanti dall'applicazione ad una sostanza, di interesse per la direttiva 2012/18/UE, similare per proprietà chimico-fisiche e categoria di pericolo.

Screening n. 4: l'istruttoria prosegue solo se il valore di ciascun indice individuato per la sostanza pericolosa proposta per l'esclusione è inferiore a quello relativo alla sostanza similare.

B - Definizione degli scenari incidentali di riferimento

B.1 - Individuazione documentata di uno o più scenari incidentali di riferimento caratterizzati dalla totale perdita di contenimento per la sostanza nelle fasi di carico/scarico, stoccaggio, trasferimento e processo, prendendo in considerazione le differenti tipologie di contenimento e imballaggio in uso nei Paesi dell'Unione europea;

B.2 - Individuazione documentata di eventuali scenari incidentali meritevoli di ulteriori approfondimenti, ma per i quali non è possibile realizzare un'efficace modellizzazione (ad es. a causa delle proprietà fisico-chimiche della sostanza o di altre specifiche caratteristiche);

B.3 - Individuazione documentata dei parametri più conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (massima quantità, pressione di rilascio, portata di rilascio) e della dispersione nell'ambiente (condizioni meteo, rugosità del terreno, presenza di ostacoli) con riferimento alle condizioni riscontrabili nei Paesi dell'Unione europea.

C - Stima degli effetti per la salute umana

C.1 - Verificare se sulla base delle sole proprietà chimiche e fisiche della sostanza pericolosa è dimostrato che essa non può provocare un incidente rilevante;

C.2 - Presentazione, a meno dei casi in cui non sia possibile realizzare un'efficace modellizzazione (vedi punto B.2), del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima delle distanze di danno, per ogni fenomeno pericoloso associato agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

C.3 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati per la stima delle distanze di danno, selezionati tra quelli più conservativi impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

C.4 - Stima delle distanze di danno;

C.5 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilità del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.

D - Stima degli effetti sull'ambiente

D.1 - Verificare se sulla base delle sole proprietà chimiche e fisiche della sostanza pericolosa è dimostrato che essa non può provocare un incidente rilevante;

D.2 - Presentazione, a meno dei casi in cui non sia possibile realizzare un'efficace modellizzazione (vedi punto B.2), del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima dell'estensione e durata dei danni associati agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

D.3 - Individuazione dei parametri più conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (portata massima di deflusso nel recettore ambientale) e della dispersione nell'ambiente (portate o altre pertinenti caratteristiche dei corpi idrici e altri recettori considerati, ecc.) con riferimenti alle condizioni riscontrabili nei Paesi dell'Unione europea;

D.4 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati, selezionati tra quelli più conservativi impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

D.5 - Stima dell'estensione e della durata del danno per i recettori ambientali considerati;

D.6 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilità del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.

E - Interpretazione dei risultati

Dimostrazione che gli effetti per la salute umana (distanze di danno) e per l'ambiente (estensione e durata del danno), stimati nelle fasi precedenti, non determinano un incidente rilevante definito sulla base dei criteri della direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2015, n. 161, S.O.:

«Art. 4 *(Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa)*. — (*Omissis*).

2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:

a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;

b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 :

«Art. 32 *(Norme finali e transitorie)*. — (*Omissis*).

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

—Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 105 del 2015:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

b) "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

c) "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

d) "stabilimento adiacente": uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

e) "nuovo stabilimento":

1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

f) "stabilimento preesistente": uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) "altro stabilimento": un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera *e)*;

h) "impianto": un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

i) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

l) "sostanza pericolosa": una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

m) "miscela": una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

n) "presenza di sostanze pericolose": la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;

o) "incidente rilevante": un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

p) "pericolo": la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

q) "rischio": la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

r) "deposito": la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

s) "deposito temporaneo intermedio": deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;

t) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

u) "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;

v) "ispezioni": tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 è riportato nelle note alle premesse.

16G00157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2016.

Ripartizione delle risorse, per l'anno 2015, da attribuire alle regioni a fronte degli oneri per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti da servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 5, il quale, in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, stabilisce che:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni diverse da quelle statali;

b) a decorrere dall'esercizio 2013, con legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera *a)*. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

Visto l'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che, ai sensi del sopra citato comma 339 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il Ministero dell'economia e finanze provvede alla predisposizione del decreto di riparto sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente;

Vista la nota n. 5110/C2FIN-C7SAN del 18 dicembre 2015 con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato di aver condiviso quale criterio di ripartizione delle risorse da attribuite alle regioni e alle province autonome per l'anno 2015, quello della quota d'accesso relativa al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014;

Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 4 dicembre 2014 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014;

Vista la tabella A dell'allegato A alla predetta intesa, contenente le quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario indistinto dell'anno 2014;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario provvedere alla ripartizione del finanziamento previsto in favore delle regioni e delle province autonome per l'anno 2015, pari ad euro 17.465.397,00, iscritto nel conto residui del cap. 2868 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante «Norme per il coordinamento della Regione Trentino Alto–Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relative all'anno 2015 e pari ad euro 17.465.397,00, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle quote di accesso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale determinate per l'anno 2014, secondo i dati esposti nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di riparto riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2006
Ufficio controllo atti Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne prev. n. 1823

ALLEGATO

TABELLA

Riparto delle risorse da attribuire alle Regioni a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali

(Articolo 17, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011)

Anno 2015

REGIONE	PERCENTUALE	QUOTA SPETTANTE
ABRUZZO	2,21	385.985,27
BASILICATA	0,95	165.921,27
PROV.AUT.BOLZANO	0,83	144.962,80
CALABRIA	3,21	560.639,24
CAMPANIA	9,31	1.626.028,46
EMILIA-ROMAGNA	7,43	1.297.679,00
FRIULI-V.GIULIA	2,08	363.280,26
LAZIO	9,60	1.676.678,11
LIGURIA	2,75	480.298,42
LOMBARDIA	16,41	2.866.071,64
MARCHE	2,60	454.100,32
MOLISE	0,52	90.820,06
PIEMONTE	7,46	1.302.918,62
PUGLIA	6,64	1.159.702,36
PRO.AUT.TRENTO	0,88	153.695,50
SARDEGNA	2,74	478.551,88
SICILIA	8.24	1.439.148,71
TOSCANA	6,32	1.103.813,10
UMBRIA	1,51	263.727,49
VALLE D’AOSTA	0,21	36.677,33
VENETO	8,10	1.414.697,16
TOTALE	**100**	**17.465.397,00**

16A05613

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2016.

Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, della legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'Amministrazione, esplicativa dei requisiti di legge per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 2-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, della legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le istanze di ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, dagli enti legittimati in conformità delle previsioni normative;

Rilevato preliminarmente che l'esercizio della facoltà di cui alla norma innanzi citata comporta l'assunzione, da parte dell'ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall'ente medesimo;

Valutato, inoltre, che al ripristino, per espressa previsione normativa, può procedersi anche mediante accorpamento di più uffici del giudice di pace o di territori limitrofi compresi nell'ambito del medesimo circondario;

Considerato, in particolare, che l'esame preliminare delle richieste formulate dagli enti interessati successivamente alla pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, entro il termine perentorio fissato dallo stesso provvedimento, ha consentito di valutare positivamente, ai fini della ammissione alla fase formativa del personale messo a disposizione dagli enti medesimi, le istanze dirette al ripristino degli uffici del giudice di pace di seguito indicati: Abbiategrasso, Acerra, Alì Terme, Amalfi, Amatrice, Barrafranca, Belvedere Marittimo, Capaccio, Cariati, Castel di Sangro, Castelnuovo di Garfagnana, Cetraro, Corato, Corigliano Calabro, Dolo, Empoli, Fasano, Ferentino, Fidenza, Filadelfia, Finale Emilia, Frattamaggiore, Gragnano, Grottaglie, Guardiagrele, Gubbio, Iglesias, Irsina, Lauro, Legnago, Legnano, Lungro, Macomer, Maddaloni, Melito di Porto Salvo, Molfetta, Montecorvino Rovella, Montevarchi, Nicotera, Oriolo, Ortona, Osimo, Pavullo nel Frignano, Polizzi Generosa, Pontecorvo, Portici, Rometta, San Benedetto del Tronto, San Giovanni in Fiore, San Giovanni Rotondo, San Sosti, Sansepolcro, Segni, Serra San Bruno, Sezze, Siderno, Subiaco, Taverna, Termoli, Tortolì, Tricarico, Venafro, Vizzini;

Rilevato tuttavia che, con successive formali comunicazioni, gli enti richiedenti il ripristino degli uffici di Amatrice, Fasano, Portici e San Benedetto del Tronto hanno formulato espressa revoca dell'istanza presentata;

Considerato, peraltro, che il monitoraggio condotto, in fasi successive, ha consentito di verificare il mancato avvio della fase formativa per gli uffici di Fidenza, Melito di Porto Salvo, Montevarchi, Serra San Bruno e Taverna;

Ritenuto, inoltre, che dalla medesima indagine sono emerse, per gli uffici di Pontecorvo e Sezze, criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all'attività giurisdizionale;

Considerato, infatti, che l'attribuzione all'ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell'unica unità assegnata;

Valutato, inoltre, che con note del 10 maggio e 11 aprile 2016 il comune di Iglesias ha formalmente rappresentato, in conseguenza della mancata adesione al sostenimento degli oneri derivanti dall'istanza di ripristino dei comuni compresi nella circoscrizione del rispettivo ufficio del giudice di pace, di non poter assicurare lo svolgimento del servizio;

Ritenuto, pertanto, che l'istruttoria condotta ha consentito di valutare la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri normativi delle istanze dirette al ripristino degli uffici del giudice di pace individuati nell'allegato 1 al presente decreto, con competenza sui comuni specificamente indicati nell'allegato 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono ripristinati, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La competenza territoriale degli uffici ripristinati ai sensi del comma 1 è individuata dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi del comma 1, è fissata per il giorno 2 gennaio 2017.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 1, si provvederà alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1631

ALLEGATO 1

Uffici del giudice di pace ripristinati - articolo 2, comma 1 bis, del d.l. 31/12/2014, n. 192

Distretto	Circondario	Giudici di pace
ANCONA	ANCONA	OSIMO
BARI	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO
BARI	TRANI	CORATO
BARI	TRANI	MOLFETTA
BOLOGNA	MODENA	FINALE EMILIA
BOLOGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO
CAGLIARI	LANUSEI	TORTOLI'
CAGLIARI	ORISTANO	MACOMER
CALTANISSETTA	ENNA	BARRAFRANCA
CAMPOBASSO	ISERNIA	VENAFRO
CAMPOBASSO	LARINO	TERMOLI
CATANIA	CALTAGIRONE	VIZZINI
CATANZARO	CASTROVILLARI	CARIATI
CATANZARO	CASTROVILLARI	CORIGLIANO CALABRO
CATANZARO	CASTROVILLARI	LUNGRO
CATANZARO	CASTROVILLARI	ORIOLO
CATANZARO	CASTROVILLARI	SAN SOSTI
CATANZARO	COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE
CATANZARO	LAMEZIA TERME	FILADELFIA
CATANZARO	PAOLA	BELVEDERE MARITTIMO
CATANZARO	PAOLA	CETRARO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	NICOTERA
FIRENZE	AREZZO	SANSEPOLCRO
FIRENZE	FIRENZE	EMPOLI
FIRENZE	LUCCA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
L'AQUILA	CHIETI	GUARDIAGRELE
L'AQUILA	CHIETI	ORTONA
L'AQUILA	L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO
MESSINA	MESSINA	ALI' TERME
MESSINA	MESSINA	ROMETTA
MILANO	BUSTO ARSIZIO	LEGNANO
MILANO	PAVIA	ABBIATEGRASSO
NAPOLI	AVELLINO	LAURO
NAPOLI	NAPOLI NORD in AVERSA	FRATTAMAGGIORE
NAPOLI	NOLA	ACERRA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	MADDALONI
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	GRAGNANO
PALERMO	TERMINI IMERESE	POLIZZI GENEROSA
PERUGIA	PERUGIA	GUBBIO
POTENZA	MATERA	IRSINA
POTENZA	MATERA	TRICARICO
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SIDERNO
ROMA	FROSINONE	FERENTINO
ROMA	TIVOLI	SUBIACO
ROMA	VELLETRI	SEGNI
SALERNO	SALERNO	AMALFI
SALERNO	SALERNO	CAPACCIO
SALERNO	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA
TARANTO	TARANTO	GROTTAGLIE
VENEZIA	VENEZIA	DOLO
VENEZIA	VERONA	LEGNAGO

ALLEGATO *2*
Tabella A della Legge 21 novembre 1991, n. 374

(*Omissis*).

CORTE DI APPELLO DI ANCONA
CIRCONDARIO DI ANCONA
GIUDICE DI PACE DI OSIMO

Agugliano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Offagna, Osimo, Polverigi

CORTE DI APPELLO DI BARI
CIRCONDARIO DI FOGGIA
GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis

CIRCONDARIO DI TRANI
GIUDICE DI PACE DI CORATO

Corato

GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA

Molfetta

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
CIRCONDARIO DI MODENA
GIUDICE DI PACE DI FINALE EMILIA

Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero

GIUDICE DI PACE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
CIRCONDARIO DI LANUSEI
GIUDICE DI PACE DI TORTOLI'

Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei, Urzulei

CIRCONDARIO DI ORISTANO
GIUDICE DI PACE DI MACOMER

Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
CIRCONDARIO DI ENNA
GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA

Barrafranca, Pietraperzia

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
CIRCONDARIO DI ISERNIA
GIUDICE DI PACE DI VENAFRO

Conca Casale, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro

CIRCONDARIO DI LARINO
GIUDICE DI PACE DI TERMOLI

Campomarino, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
CIRCONDARIO DI CALTAGIRONE
GIUDICE DI PACE DI VIZZINI

Licodia Eubea, Vizzini,

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI
GIUDICE DI PACE DI CARIATI

Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia

GIUDICE DI PACE DI LUNGRO

Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Lungro

GIUDICE DI PACE DI ORIOLO

Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Montegiordano, Nocara, Oriolo

GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO

Corigliano Calabro, San Giorgio Albanese

GIUDICE DI PACE DI SAN SOSTI

Mottafollone, San Donato di Ninea, San Sosti, Sant'Agata di Esaro

CIRCONDARIO DI COSENZA
GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

San Giovanni in Fiore

CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME
GIUDICE DI PACE DI FILADELFIA

Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia

CIRCONDARIO DI PAOLA
GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Maierà, Sangineto

GIUDICE DI PACE DI CETRARO

Acquappesa, Cetraro, Guardia Piemontese

CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA
GIUDICE DI PACE DI NICOTERA

Joppolo, Limbadi, Nicotera

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
CIRCONDARIO DI AREZZO
GIUDICE DI PACE DI SANSEPOLCRO

Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino

CIRCONDARIO DI FIRENZE
GIUDICE DI PACE DI EMPOLI

Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci

CIRCONDARIO DI LUCCA
GIUDICE DI PACE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Barga, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
CIRCONDARIO DI CHIETI
GIUDICE DI PACE DI GUARDIAGRELE

Casacanditella, Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, San Martino sulla Marrucina

GIUDICE DI PACE DI ORTONA

Arielli, Crecchio, Ortona, Poggiofiorito, Tollo

CIRCONDARIO DI L'AQUILA
GIUDICE DI PACE DI CASTEL DI SANGRO

Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
CIRCONDARIO DI MESSINA
GIUDICE DI PACE DI ALI' TERME

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Itala, Limina, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea

GIUDICE DI PACE DI ROMETTA

Roccavaldina, Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico

CORTE DI APPELLO DI MILANO
CIRCONDARIO DI BUSTO ARSIZIO
GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese

CIRCONDARIO DI PAVIA
GIUDICE DI PACE DI ABBIATEGRASSO

Abbiategrasso, Albairate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
CIRCONDARIO DI AVELLINO
GIUDICE DI PACE DI LAURO

Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano

CIRCONDARIO DI NAPOLI NORD
GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo

CIRCONDARIO DI NOLA
GIUDICE DI PACE DI ACERRA

Acerra

CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
GIUDICE DI PACE DI MADDALONI

Cervino, Maddaloni, Valle di Maddaloni

CIRCONDARIO DI TORRE ANNUNZIATA
GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO

Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
CIRCONDARIO DI TERMINI IMERESE
GIUDICE DI PACE DI POLIZZI GENEROSA

Alimena, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Polizzi Generosa

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
CIRCONDARIO DI PERUGIA
GIUDICE DI PACE DI GUBBIO

Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo

CORTE DI APPELLO DI POTENZA
CIRCONDARIO DI MATERA
GIUDICE DI PACE DI IRSINA

Irsina

GIUDICE DI PACE DI TRICARICO

Calciano, Grassano, Tricarico

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
CIRCONDARIO DI LOCRI
GIUDICE DI PACE DI SIDERNO

Agnana Calabra, Canolo, Siderno

CORTE DI APPELLO DI ROMA
CIRCONDARIO DI FROSINONE
GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

Anagni, Ferentino, Morolo, Paliano, Piglio, Serrone

CIRCONDARIO DI TIVOLI
GIUDICE DI PACE DI SUBIACO

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Mandela, Marano Equo, Nespolo, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roviano, Subiaco, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano

CIRCONDARIO DI VELLETRI
GIUDICE DI PACE DI SEGNI

Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni, Valmontone

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
CIRCONDARIO DI SALERNO
GIUDICE DI PACE DI AMALFI

Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti

GIUDICE DI PACE DI CAPACCIO

Capaccio, Giungano, Trentinara

GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA

Acerno, Bellizzi, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano

CORTE DI APPELLO DI TARANTO
CIRCONDARIO DI TARANTO
GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE

Grottaglie, Monteiasi, Montemesola

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
CIRCONDARIO DI VENEZIA
GIUDICE DI PACE DI DOLO

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo

CIRCONDARIO DI VERONA
GIUDICE DI PACE DI LEGNAGO

Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Legnago, Minerbe, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Terrazzo, Villa Bartolomea

16A05559

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 luglio 2016.

Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e successive modificazioni, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa della attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico in cui si rinvia a successivi provvedimenti emanati dalle regioni e dalle province autonome la definizione degli standard minimi per i servizi turistici ai fini dell'armonizzazione degli stessi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 2, comma 193, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2014, recante l'individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta;

Ritenuto di dover procedere esclusivamente all'identificazione dei requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno del 2016;

Acquisito il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. Sono stabiliti nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 luglio 2016

Il Ministro: DELRIO

ALLEGATO *A*

1. Posti barca.

Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

2. Impianti.

Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
Impianto di illuminazione;
Impianto idrico;
Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.

Vigilanza;
Servizio assistenza all'ormeggio;
Ascolto radio VHF;
Recupero olii esausti e batterie;
Pulizia ordinaria delle aree comuni;
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;
Erogazione acqua potabile;
Dotazione di un punto reception;

4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.

Aspiratore acque nere di bordo;
Individuazione numerica dei posti barca;
Pulizia giornaliera specchio acqueo.

16A05560

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «La Terra si muove società cooperativa», in San Benedetto del Tronto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal revisore incaricato dall'UNCI e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Terra si muove società cooperativa», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (codice fiscale 01942120443), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Renato Bruni, nato a Porto San Giorgio (Fermo) il 18 maggio 1952 (codice fiscale BRNRNT52E18G920L), ivi domiciliato, via Solferino n. 41.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05562

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Circolo ricreativo Baraggia di Gozzano», in Gozzano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate, ed in particolare la circostanza che l'ente non persegue lo scopo mutualistico per il quale è stato costituito e non opera in coerenza con lo spirito proprio delle cooperative di consumo, stante il fatto che i soci non ricevono alcun bene di consumo da parte della cooperativa;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Circolo ricreativo Baraggia di Gozzano», con sede in Gozzano (Novara) (codice fiscale 00610830036), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Massimo Melone, nato Novara il 1° gennaio 1969 (codice fiscale MLNMSM69A01F952Q), ivi domiciliato in via Biglieri n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05563

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Le Querce società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Querce società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 05788270964), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Dego, nato a Chiavenna (Sondrio) il 18 aprile 1983 (codice fiscale DGELGU83D18C623N), domiciliato in Milano, Corso Venezia, n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05564

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Acume società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che il legale rappresentante, in sede ispettiva, ha dichiarato che la cooperativa non è più in grado di perseguire lo scopo mutualistico;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «sconosciuto»;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Acume società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 05048450968), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Dego, nato a Chiavenna (Sondrio) il 18 aprile 1983 (codice fiscale DGELGU83D18C623N), domiciliato in Milano, Corso Venezia, n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05565

DECRETO 17 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Otacilia società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale n. 14/SGC/2015 del 12 maggio 2015 con il quale la società cooperativa «Otacilia società cooperativa edilizia» è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e il dott. Giuseppe Pisano ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la relazione conclusiva del commissario governativo dalla quale si rileva la condizione di insolvenza della cooperativa;

Preso atto, inoltre, che già dalla precedente relazione informativa il commissario aveva rappresentato che la cooperativa fosse di fatto priva di compagine sociale interessata allo scambio mutualistico, con ciò evidenziando che la prosecuzione dell'attività risultava di fatto impossibile;

Considerato che dal bilancio predisposto per l'esercizio 2015, allegato alla relazione conclusiva, si rileva che a fronte di un attivo circolante pari a € 1.316.169,00 si riscontrano debiti per € 1.677,966,00;

Considerato, altresì, che la cooperativa non è in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, anche alla luce dei decreti ingiuntivi promossi dai creditori Preneste Appalti srl, Edileuropa srl e Consorzio P.E.E.P. Marino nei confronti del sodalizio medesimo;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Vista la nota n. 141290 del 20 maggio 2016 con la quale questa Direzione generale ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al legale rappresentante dell'ente, al Tribunale ed alla Camera di commercio competenti e all'Associazione di rappresentanza l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuti idonei gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Matteo Cuttano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Otacilia società cooperativa edilizia» con sede in Roma (codice fiscale 80132610587), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Matteo Cuttano (codice fiscale CTTMTT62C30L447U) nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, ivi domiciliato in Piazza Tricarico, n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05566

DECRETO 17 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Una Casa Insieme Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Una Casa Insieme Società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.693.485,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 3.138.726,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 1.445.241,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Una Casa Insieme Società cooperativa edilizia», con sede in Roma (codice fiscale 03088410588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza il 5 agosto 1976 (codice fiscale ZNGLGU76M05D086W), e domiciliato in Roma, via Federico Cesi, n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05614

DECRETO 17 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa La Primula», in Roccamontepiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la «Società cooperativa La Primula» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 3 dicembre 2014 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante € 140.879,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 825,278,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 660.740,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa La Primula», con sede in Roccamontepiano (Chieti), codice fiscale 01378860694 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Salvatore (codice fiscale SLVCRL49D01G141L), nato ad Ortona (Chieti) il 1° aprile 1949 e domiciliato in Torrevecchia Teatina (Chieti), via Vaschiola n. 45/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05615

DECRETO 17 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Quelli di Grock Società Cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Quelli di Grock Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 697.105,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.653.288,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.218.836,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Quelli di Grock Società Cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 02515240154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Senna, (codice fiscale SNNMTT75D01A010S) nato ad Abbiategrasso (MI) il 1° aprile 1975, e domiciliato in Milano (MI), Piazza F. Martini n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05616

DECRETO 17 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Punica II^ Società Cooperativa Edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Punica II^ Società Cooperativa Edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.056.945,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.550.838,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 493.893,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Punica II^ Società Cooperativa Edilizia», con sede in Roma (codice fiscale 07358180581) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 (C.F. CTTMTT62C30L447U), domiciliato in Roma, via Chiana n.48.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A05617

DECRETO 4 luglio 2016.

Scioglimento della «Saturnia società cooperativa sociale», in Olbia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal revisore incaricato dalla CCI e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Saturnia società cooperativa sociale», con sede in Olbia (Sassari) (codice fiscale 01943540904), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Interlandi, nato a Sassari il 10 novembre 1976 (codice fiscale NTRNDR76S10I452S), domiciliato in Sassari, Via Taramelli n. 6.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05561

DECRETO 18 luglio 2016.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma «d'ordine del Ministro» del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° agosto 2016, nella misura pari a - 0,02 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° agosto 2016, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,98 %.

Roma, 18 luglio 2016

D'ordine del Ministro
Il direttore generale
SAPPINO

16A05611

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 luglio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Imatinib Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 928/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società ACCORD HEALTHCARE LIMITED è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Imatinib Accord»;

Vista la determinazione n. 886/2013 del 14 ottobre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 2 novembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta ACCORD HEALTHCARE LIMITED ha chiesto la classificazione delle confezioni codice AIC n. 042867022/E, AIC n. 042867061/E, AIC n. 042867109/E e AIC n. 042867135/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 5 aprile 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: IMATINIB ACCORD è indicato per il trattamento di

— pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

— pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica;

— pazienti adulti con LMC Ph+ in crisi blastica;

— pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia;

— pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia;

— pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR);

— pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRα;

— pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia.

L'effetto di imatinib sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph+, MDS/MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con DFSP non operabile e/o metastatico. L'esperienza con imatinib in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti del gene PDGFR è molto limitata.

Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste patologie.

Il medicinale IMATINIB ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALLUMINIO)» 60 compresse;

AIC n. 042867022/E (in base 10) 18W6BG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 269,12;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 504,73;

Confezione

«100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALLUMINIO/ALLUMINIO)» 60 compresse;

AIC n. 042867061/E (in base 10) 18W6CP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 269,12;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 504,73;

Confezione

«400 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALLUMINIO)» 30 compresse;

AIC n. 042867109/E (in base 10) 18W6F5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1009,46;

Confezione

«400 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALLUMINIO/ALLUMINIO)» 30 compresse;

AIC n. 042867135/E (in base 10) 18W6FZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1009,46;

Validità del contratto: 24 mesi.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale IMATINIB ACCORD è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMATINIB ACCORD è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05567

DETERMINA 12 luglio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Cortone Acetato», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 930/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cortone Acetato»;

Vista la domanda con la quale la ditta Teofarma S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 febbraio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CORTONE ACETATO è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 004561015 (in base 10) 04C63R (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,22;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cortone Acetato» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05568

DETERMINA 12 luglio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Zaroxolyn», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 931/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel

58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società «Teofarma S.r.l.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zaroxolyn»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Teofarma S.r.l.» ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZAROXOLYN è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «5 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 024488064 (in base 10) 0RCB40 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,45;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,34;

confezione: «10 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 024488090 (in base 10) 0RCB4U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,85;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zaroxolyn» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05569

DETERMINA 12 luglio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Brimica Genuair», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 932/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)*, viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Astrazeneca AB è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BRIMICA GENUAIR;

Vista la determinazione n. 148/2015 del 17 febbraio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Astrazeneca AB ha chiesto la classificazione della confezione codice A.I.C. n. 043773011/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 marzo 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Brimica Genuair è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per il sollievo dei sintomi in pazienti adulti affetti da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Il medicinale BRIMICA GENUAIR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/acciaio inodissabile) - 1 inalatore con 60 dosi;

A.I.C. n. 043773011/E (in base 10) 19RV2M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,32.

L'azienda si impegna a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - i nuovi prezzi, come da accordi negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRIMICA GENUAIR è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle Regioni (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determina (Allegato 1).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Piano Terapeutico per la prescrizione di aclidinio + formoterolo 340 mcg/12 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei centri specialistici, Universitari o delle Aziende Sanitarie da rinnovarsi ogni 12 mesi e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria: ______________________

Unità Operativa: ______________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________

Recapito telefonico: ______________________

Paziente (nome, cognome): ______________________

Data di nascita: _____/_____/_____ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ______________________

Indirizzo: ______________________

Recapiti telefonici: ______________________

ASL di Residenza: ______________________

Medico di Medicina Generale: ______________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ______________________

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave secondo le linee guida GOLD ultima versione

2 ☐ Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):

- durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)
- durante una camminata in salita
- durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione
- dopo almeno 100 metri di camminata
- durante l'atto del vestirsi o svestirsi

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo annuale del piano terapeutico, si deve considerare solamente la condizione riportata al punto (2).

Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia con modifiche ☐ senza modifiche ☐	
	Posologia
aclidinio + formoterolo	340 mcg/12 mcg/2volte al giorno

Data valutazione: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

16A05618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona.

Si comunica che con decreto ministeriale 20 maggio 2016, n. 314, è stato nominato Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona il cui testo è consultabile al seguente link: http://www.afam.miur.it/argomenti/gestione-amministrativo-finanziaria.aspx

16A05547

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen 300 mg/ml soluzione orale per suini e bovini».

Estratto provvedimento n. 430 del 27 giugno 2016

Medicinale veterinario DINALGEN 300 mg/ml Soluzione orale per suini e bovini

Confezioni: A.I.C. n. 103699

Titolare A.I.C.:

Esteve S.p.A. con sede in Via Ippolito Rosellini, 12 – 20124 Milano

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: IB, B.II.e.1.a.2: Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Forme farmaceutiche semisolide e liquide non sterili.

Si autorizza la seguente modifica:

Il materiale del confezionamento primario della confezione da 100 ml passa da polietilene a media densità a polietilene ad alta densità.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A05570

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caniquantel Plus».

I numeri di autorizzazione all'immissioni in commercio, A.I.C., dei medicinali veterinari sotto elencati, hanno cessato la loro validità, per cui sono decadute ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 193/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Medicinale ad uso veterinario	AIC	Titolare AIC
Caniquantel Plus 10 BLISTER DA 12 COMPRESSE	102367024	Bio98 srl
Caniquantel Plus 1 BLISTER DA 3 COMPRESSE	102367036	Bio98 srl

Il lotti dei sopra indicati medicinali veterinari, già prodotti e presenti nel circuito distributivo, possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

16A05571

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario « Doxyval 500 mg/g»

I numeri di autorizzazione all'immissioni in commercio, A.I.C., dei medicinali veterinari sotto elencati, hanno cessato la loro validità, per cui sono decadute ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Medicinale ad uso veterinario	A.I.C.	Titolare A.I.C.
Doxyval 500 mg/g busta da 1000 g	104317021	Sogeval Francia
Doxyval 500 mg/g busta da 100 g	104317019	Sogeval Francia

I lotti dei sopra indicati medicinali veterinari, già prodotti e presenti nel circuito distributivo, possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

16A05619

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 18/15 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 22 novembre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009954 del 14 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18/15 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 22 novembre 2015, concernente modifiche al Regolamento elettorale.

16A05549

Approvazione della delibera adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti in data 26 e 27 novembre 2015.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo Statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA), nella definitiva formulazione denominata: «Testo approvato dal CND nella riunione del 15-16 ottobre 2015 con recepimento delle osservazioni dei Ministeri vigilanti armonizzato», di cui al verbale della seduta del Comitato Nazionale dei Delegati in data 26 e 27 novembre 2015 (estratto dal libro verbali, a cura del notaio dott.ssa Luciana Fiumara, con atto del 10 febbraio 2016, repertorio n. 28403).

16A05550

Approvazione della delibera n. 184/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 novembre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008751 del 14 giugno 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 184/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 11 novembre 2015, concernente la determinazione del coefficiente di capitalizzazione 2015 da applicare, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006.

16A05551

Approvazione della delibera n. 42/16/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 3 febbraio 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009498 del 4 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 42/16/DI, con la quale il Consiglio di amministrazione della cassa dei dottori commercialisti nella seduta del 3 febbraio 2016, ha adottato la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, cui rinvia l'art. 10, comma 9, del «Regolamento di disciplina del regime providenziale», per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 2016».

16A05552

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 23 marzo 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009493 del 4 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 23 marzo 2016, concernente modifiche alle scadenze contributive e stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per pagamenti attraverso modello F24.

16A05553

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 9 marzo 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009767 dell'11 luglio 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 9 marzo 2016, concernente la modifica dell'art. 11, comma 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

16A05554

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Pubblicazione del ruolo dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2016.

Si rende noto che in data 7 giugno 2016 è stato emesso il decreto n. 23, registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 14 giugno 2015 al registro visti n. 947, concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2016.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

16A05548

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «HÅNNLAMB»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 239 del 1° luglio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta della denominazione «HÅNNLAMB», presentata dalla Svezia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della Qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A05555

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 14 luglio 2016 concernente: "Modalità e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca".

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 luglio 2016 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2015 e successive modificazioni, recante le condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Il decreto stabilisce, altresì, gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e le modalità di presentazione delle domande di erogazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

16A05612

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-179) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100160802

€ 1,00